

CIRCOLARE n. 88 del 23 settembre 2019

Prot. n. 1141 GRG/

OGGETTO: **Obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici – Circolare esplicativa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 131411/RU**

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che i soggetti che:

1. **abbiano avviato l’attività tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019** senza denuncia fiscale per la vendita di alcolici, potranno consolidare la loro posizione entro il **31 dicembre 2019**, secondo le modalità sotto esplicitate;
2. nessun adempimento è richiesto per chi avesse **avviato l’attività in data precedente al 29 agosto 2017 e dunque sia già in possesso della licenza fiscale;**
3. per coloro che abbiano avviato l’attività successivamente al **30 giugno 2019, la SCIA** presentata al SUAP **vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.**

Facendo seguito alla circolare FIPE n. 68/2019, si comunica che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dato riscontro alle richieste di chiarimento sollevate dalla Federazione con la Direttiva Prot. n. 131411/RU (Allegato 1), con la quale sono stati forniti gli indirizzi applicativi relativi alla reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale.

Come si ricorderà, in sede di conversione del c.d. DL “Crescita” (legge 28 giugno 2019 n. 58) è stato introdotto l’art. 13-*bis* che modifica l’articolo 29 del Testo Unico Accise – TUA (D. Lgs. n. 504 del 1995), il quale obbliga gli esercenti di impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa alla denuncia al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane.

La modifica reintroduce l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini, i quali erano stati espressamente esclusi da tale obbligo ad opera della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza).

La Federazione, considerata l’immediata entrata in vigore della norma, si è fin da subito attivata per esortare l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a fornire i doverosi chiarimenti circa le modalità di concreta applicazione di siffatta novella normativa.

In particolare, nello scorso mese di agosto, la Federazione, insieme a Confcommercio, è stata ricevuta dai Dirigenti competenti dell'Agenzia, ai quali è stato chiesto di far luce su tutte le incertezze inerenti il tema in commento, oltreché di prevedere un periodo transitorio di almeno sei mesi, nel quale, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto dei Contribuenti, gli esercizi potessero esser posti al riparo dall'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 50 del citato T.U.A. (da 500 euro a 3.000 euro) per non aver tempestivamente ottemperato all'obbligo di legge.

Con la Direttiva in commento, l'Agenzia chiarisce che:

1. sono **sottoposti all'obbligo di denuncia anche gli operatori che hanno avviato l'attività in data successiva al 29 agosto 2017 e precedente al 29 giugno 2019** (vale a dire l'intervallo di tempo di vigenza della norma che aveva escluso l'obbligo). Per tali soggetti l'Agenzia ha previsto, in accoglimento delle richieste della Federazione, **la possibilità di poter consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019**, presentando all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente la **denuncia di avvenuta attivazione** di esercizio di vendita, comprensiva di marca da bollo.
L'Agenzia ha predisposto per il caso di specie un modello di denuncia di avvenuta attivazione rinvenibile sul [sito web](#) della stessa e che, per maggiore comodità, si allega alla presente circolare (Allegato 2);
2. allo stesso modo dovranno procedere **anche gli operatori che avevano effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017** senza completare il procedimento tributario di rilascio della licenza, a causa dell'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia;
3. diversamente, gli operatori del settore che, avendo **avviato l'attività in data precedente al 29 agosto 2017, siano già in possesso della licenza fiscale, non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento**, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.
Se però sono intervenute **variazioni nella titolarità** dell'esercizio di vendita, l'attuale gestore dovrà darne comunicazione all'Ufficio delle Dogane competente, al fine di procedere all'aggiornamento della licenza di esercizio.
In caso di **smarrimento o distruzione della licenza fiscale** a suo tempo rilasciata, occorrerà chiederne un duplicato al medesimo Ufficio;
4. per gli operatori che abbiano **avviato l'attività a partire dal 30 giugno 2019**, l'Agenzia delle Dogane, inoltre, ricorda che la tabella A allegata al D. Lgs. n. 222/2016 dispone nella sottosezione 1.10 che **la SCIA** presentata al SUAP all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici **vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**.

Pertanto, per le attività avviate a far data dal 30 giugno 2019, la disposizione di cui sopra produce l'assorbimento della denuncia di attivazione ex art.29, comma 2 del D.Lgs n. 504/95 da parte della SCIA presentata al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all'Ufficio delle Dogane. In definitiva, chiarisce l'Agenzia *"qualora l'interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l'autorità comunale non occorre presentare la denuncia a questa Agenzia, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all'Ufficio delle dogane territorialmente competente"*.

Infine l'Agenzia, contrariamente alla Federazione, ritiene che le attività di vendita di bevande alcoliche che avvengono nel corso di eventi a carattere temporaneo di breve durata (sagre, fiere, mostre, ecc.) non debbano essere soggette all'obbligo di denuncia fiscale.

Ciò in quanto, la finalità dell'istituto in commento risiederebbe nella necessità di garantire all'Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici; e per


questa ragione, l'obbligo in questione ricadrà solo sugli esercizi che abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale.

Per maggiore semplicità di lettura, si allega una tabella riepilogativa degli adempimenti richiesti agli esercenti (Allegato 3), fermo restando che gli Uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 3

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 68/2019 Circolare Fipe n. 61/2017	https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3668456/modello+denunciadi+avvenuta+attivazione+esercizio+vendita+alcolici.pdf/010d1ae4-a2d2-4964-ae66-f13235b3ddd0	Denuncia fiscale; bevande alcoliche; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; D.L. Crescita; Statuto dei Contribuenti;